

Osservazioni , in consultazione pubblica, al progetto “Elsa 2”, Aggiornamento 2014, ai fini della ripresa della procedura VIA presso il MATT.

Questa prima osservazione riguarda la materia e i dati presentati nei capitoli da 1 a 4, compresi, della Sintesi Non Tecnica. Essa dall'identificazione del Programma di Petroceltic passa a esaminarne le compatibilità con gli assetti programmatici normativi locali e dello Stato.

Insieme col Permesso di Ricerca BR 268 RG, che comprende Elsa 2, Petroceltic conferma la titolarità di tre altri Permessi che, presso il MinSvilEcon, sono così descritti a marzo 2013:

BR 270 EL, al largo di Ortona e adiacente alla 269 costiera, si trova immediatamente ad ovest del titolo in istanza 495 della stessa Petroceltic e si estende per 144,5 kmq. Il permesso è stato rilasciato con decreto del 15.06.2012., dopo un preavviso di rigetto ai sensi del d.lgs. 128/2010, una ripermimetrazione, il parere positivo di tutti, fra cui della capitaneria di porto di Ortona e, per mancato intervento, delle amministrazioni locali in conferenza di servizi. È consentita la tecnica “air-gun”.

BR 271 EL, di 327,10 kmq e adiacente al 270, ancora Petroceltic, rilasciato con decreto del 15.06.2012. Ha la stessa storia del precedente 270, con l'aggiunta del parere favorevole anche della Capitaneria di Porto di Termoli. Le amministrazioni non hanno espresso alcuna incompatibilità, nonostante punta Aderci e il Parco della Costa Teatina.

BR 272 EL ex istanza d 507 BR EL, di 474 kmq poco al largo di Francavilla: per superare la VIA è stata ripermimetrata il 31.12.2010, ma è stata anche richiesta una riduzione di area, che è stata sottoposta al vaglio delle amministrazioni. Il Min. ha chiesto il parere della Capitaneria di Porto di Ortona il 10.09.2012. La tecnica “air-gun” è consentita.

Si trovano tuttora in itinere, poi, le seguenti istanze:

d 492 BR EL, poco al largo fra Francavilla e Ortona per 144,5 kmq; dopo un preavviso di rigetto il 18.10.2010 ex 128/2010 (“prestigiacomò”), è stata riattivata con ripermimetrazione il 31.12.2010 e, dal 17.05.2012, è in fase di Conferenza di Servizi. Da gennaio 2013 non compare più nella lista delle istanze.

d 494 BR EL, di 373,7 kmq fra il Vasto e le Tremiti; è in fase di VIA al ministero, ove ha ricevuto pareri negativi dalle isole e dal Molise; per sfuggire ai pareri negativi pugliesi è stata ripermimetrata il 31.01.2011. È in fase di raccolta di nulla-osta (il 3.12.2012 ha ricevuto quello della Dir.Gen.Pesca).

d 495 BR EL, di 165 kmq fra Ortona e Torino di S.; aveva ricevuto parere positivo con prescrizioni dai beni culturali, ma parere negativo dal min. dell'ambiente. Con la ripermimetrazione del 12.11.2010 è stata rimessa in itinere VIA. Il Min. Amb. ha dato parere sfavorevole, i Be. Cult. hanno solo chiesto prescrizioni.

d 505 BR EL, di 729,7 kmq tra Francavilla ed Ortona; dopo un preavviso di rigetto, è tornata in Conferenza di Servizi mediante la presentazione da parte della titolare dei verbali del TAR (28.09.2011).

A nome Petroceltic e fino a poco tempo fa, infine, erano depositate altre 5 istanze per permessi, denominati d 493-496-497-498-499 BR EL, di cui, in modo del tutto opaco, è sparita traccia dal sito ministeriale. In particolare, il 499 si adagiava sulla spiaggia fra Torino di S. e punta Aderci.

Tutti gli otto suddetti progetti, noti, sono adiacenti e coprono un'area unica, senza soluzione di continuità. Già l'attribuzione alla stessa Proponente dei tre Permessi adiacenti BR270-271-272EL costituisce un clamoroso aggiramento del d.lgs. n 625/1996 sulla superficie massima consentita alla stessa titolarità (750 kmq): come tale, essa dovrebbe essere rivista alla luce della sua ben ipotizzabile illegittimità. Ma c'è di più: la medesima Petroceltic dichiara, infatti, ben due volte nei primi 4 capitoli della SNT, che l'insieme dei progetti succitati compone il suo programma locale completo e il suo piano di interventi e investimenti. Tale dichiarazione, registrabile solo ora ma non presente nelle istanze pregresse, conferma intanto il sospetto di aggiramento della norma sulla superficie massima, ma mette contestualmente in evidenza l'elusione delle norme (nel d.lgs. n 152/2006 e s.m.i.) sull'assoggettabilità del piano, in quanto tale, alla procedura VAS.

Petroceltic passa a dichiarare (cap 4.2 SNT) che Elsa 2 si accorda almeno con due obiettivi della SEN – Decreto 8/03/2013 dei Min. Amb. e Svil.Econ., ossia (I) l'aumento della quota di produzione nazionale dei consumi di idrocarburi e (II) la diminuzione della cosiddetta “bolletta energetica”.

Ora, il primo accordo avrebbe fondamento sotto due imprescindibili circostanze contestuali: nuove Concessioni di Coltivazione e loro produzione più che compensativa di quelle nel frattempo esaurite. Per ammissione implicita della stessa Petroceltic, nessuna di tali due circostanze è suscettibile di darsi a seguito di Elsa 2: infatti, da tutta la storia di Petroceltic in Adriatico, puntualmente riportata nella documentazione allegata, non si evince alcun caso di acquisizione di Concessione di Coltivazione e neanche di esempio della mera capacità di acquisire una tale Concessione. Inoltre Petroceltic, pur disponendo già di dati da Elsa 1, non presenta alcuna valutazione delle probabilità di successo delle sue ricerche via Elsa 2 in termini di identificazione di un giacimento convenientemente coltivabile, ma, anzi, tutto predispone, molto sorprendentemente, all'eventualità di un esito insoddisfacente.

Il secondo accordo (= diminuzione della “bolletta”) avrebbe fondamento sotto altre due circostanze necessarie: che (i) i prezzi dalla eventuale Concessione fossero inferiori a quelli d'importazione e che (ii) i connessi ricavi restassero dentro l'economia nazionale. Ma già le cose dette nel cap. 3 della SNT smentiscono platealmente l'attesa sui prezzi mentre uno sguardo anche solo fugace all'assetto societario Petroceltic e ai recapiti dei suoi movimenti finanziari (come leggibili nella documentazione disponibile) rivela che l'intero piano si risolverebbe, tranne che per

gocce di spesucce ordinarie (= “ petty cash”), in un puro e semplice trasferimento gratuito di ricchezza nazionale ad economie estere [non solo irlandese e britannica: per esempio, il compenso per l'appalto a Fulgro Oceansmica, già autorizzato senza alcuna procedura pubblica di approvazione del progetto e senza alcuna risposta alla contestazione di legittimità elevata dalla Prov. di Chieti, risulta regolarmente versato in Francia].

Da tutto ciò non si può non concludere che, non solo la proposta Elsa 2, ma tutto il programma Petroceltic contrasta con la SEN.

Al contrario di quanto affermato in 4.3.1 e 4.3.2 della SNT, l'intervento proposto da Petroceltic è in contrasto sia con il PER che con PEPC, dal momento che, in ciascuna delle loro competenze, entrambi i piani esplicitamente *non ammettono alcun aumento della produzione di energia da fonti fossili* ma prescrivono invece la progressiva *sostituzione* delle fossili con fonti rinnovabili.

Quanto alla mera estrazione mineraria da giacimenti fossili, la Regione Abruzzo ha inequivocabilmente espresso il suo orientamento già promulgando, in piena intesa e accordo con lo Stato, la LR n. 48/2010, che afferma l'incompatibilità di ogni attività in idrocarburi liquidi nella quasi totalità ad essa accessibile del suo territorio.

È poi Petroceltic medesima che, in 4.3.3 della SNT, dichiara che Elsa 2 contrasta, sia pure in maniera inspiegabilmente ritenuta “marginale”, con il SEAP del Comune di Ortona.

La seconda seguente osservazione riguarda alcune incompatibilità territoriali del progetto Elsa 2

Petroceltic cita, in 6.2 della SNT, un elenco di aree “protette”, come istituite da corrispondenti provvedimenti legislativi, affermando, dopo il suo esame, che, a causa delle distanze di Elsa 2 da ciascuna di tali aree, «non si prevedono interferenze tra il progetto e le aree EUAP». Ora, mettendo a parte il fatto che lo stesso quadro previsionale delle emissioni (cap. 7), quando integrato e completato secondo l'art. 3 comma 5 del d.lgs. n 128/2010, interferisce invece in maniera imponente con almeno 2 delle aree considerate (EUAP1206 e EUAP1205) e ammettendo per un momento che tale interferenza possa essere ricondotta entro limiti ammissibili, rimane il fatto che Elsa 2 appare collocato proprio dentro lo specchio marino della *riserva* EUAP1206. Ai sensi pertanto del comma 17 (primo periodo) dell'art. 6 del d.lgs. n 152/2006, proprio lì (anche se non dappertutto nel Permesso) «sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare di cui agli art. 4, 6 e 9 della legge 9 gen. 1991, n. 9». Inoltre, al caso divengono cogentemente applicabili i commi 11 e 13 dell'art 6 legge n. 9/1991.

La documentazione in esame si occupa in modo insufficiente dell'impatto economico e di immagine di Elsa 2 sulle attività pescherecce, turistiche e agro-alimentari del tratto di costa fra le foci del Pescara e del Sangro. Ciò è provato, tra

l'altro, dal mancato tentativo di rendere Elsa 2 compatibile col d.lgs. n. 667/1985, con gli art 79 comma 1-d), 87 e 88 del d. lgs. n 152/2006, coi DM di ripopolamento, tutela e sviluppo della fauna ittica locale (dal DM 5.08.2002 al DM 5.09.2005) e con le LR riguardanti i settori (vedi BURSA). Ora, il principio 18 della parte I della legge n. 30/1999, nell'autorizzare l'esercizio sul territorio di attività a fini di lucro, fa «riserva di ogni limitazione fondata su seri motivi di natura economica e sociale», ribadendo il concetto nel successivo art G parte V – Restrizioni. È, in tale ambito, del tutto sostenibile, nel mancato tentativo appena individuato, l'identificazione del “serio motivo di natura economica e sociale” che inneschi le “restrizioni” di cui, per esempio, all'art 6 commi 11 e 13 della legge n 9/1991 e all'art 4 comma 5 del d.lgs. n. 625/1996.

La terza osservazione seguente riguarda incompatibilità dovute a persistenti carenze progettuali.

In 2.1.1 della SNT, la Petroceltic sintetizza in quattro carenze le ragioni del precedente parere negativo (provvisorio) della CTVIA n. 443 del 16.04.2010: presenza di metalli pesanti e composti inorganici nei sedimenti del fondale; simulazione degli effetti dovuti alla risospensione dei sedimenti; impatto del rumore prodotto durante la perforazione sui mammiferi marini; possibili manifestazioni del fenomeno della subsidenza in fase di produzione. Il CTVIA, a detta di Petroceltic, non ha più avuto occasione di giudicare l'integrazione progettuale conseguente, del 30 set. 2010.

Ora, tale integrazione progettuale (come ulteriormente spiegata nella SNT), comunque eventualmente apprezzata nei rimedi alle prime due ragioni, è tuttora del tutto carente per le restanti due. In particolare, per l'effetto del rumore sui mammiferi marini, non si tiene conto dell'autorizzazione contemporanea della tecnica “air-gun” nei due permessi adiacenti 270 e 272; e, per la subsidenza, non si offre alcun modello attendibile di valutazione, che tenga conto non tanto di tutto il piano d'interventi Petroceltic (per ora limitato alla ricerca) ma, appunto come richiesto dal CTVIA, della successiva fase di produzione (che finora, in tutto il procedimento, non appare neanche sommariamente ipotizzata).

Ora, dopo lo spiaggiamento dei 9 capodogli nel Gargano, nell'estate appena trascorsa 2014 altri 7 capodogli si sono arenati sulla costa teatina, proprio a uno sputo di distanza da Elsa 2 e dentro uno dei Permessi già vigenti.

È altresì noto che studi post-terremoto in Emilia accreditano un'influenza reciproca fra le attività estrattive locali di idrocarburi e terremoto stesso e che lo stesso avviene per gli studi russi della Schlumberger; ma è altrettanto noto che proprio le verifiche sulla subsidenza hanno portato alla proibizione di tali attività nelle zone di mare italiano (laguna veneta...etc.) elencate dalla legge n 9/1991 e confermate dal d.lgs. n. 625/1996 e dal d.lgs. n 152/2006. Sono inoltre in corso, a cura di studiosi dell'Università “D'Annunzio”, studi di verifica del legame fra le longeve attività di estrazione locali e gli impressionanti movimenti (e

sconvolgimenti) dei suoli in San Martino sulla Marruccina, che distano solo circa 16 km in linea d'aria da Elsa 2.

Appare necessario, nella comprensibile carenza di previdenza progettuale di Petroceltic (non sola!) e nell'attesa di più dirimenti criteri dagli studi in corso, applicare, pertanto, a Elsa 2 l'obbligatorio "principio di precauzione", in una forma cautelativamente accettabile.

La quarta osservazione che segue riguarda alcuni punti dei cap.2, 3 e 5 della SNT.

In 2.2 della SNT, Petroceltic dice:«L'interesse minerario del pozzo Elsa 2 ...è legato all'accertamento della mineralizzazione ad olio (verifica della potenzialità del giacimento)...ad una profondità di circa 4500 m, riscontrata nella perforazione del pozzo esplorativo denominato Elsa 1...»; a seguire aggiunge:«I test effettuati per Elsa 1 hanno evidenziato la presenza di olio nella formazione maiolica, mentre non è stata evidenziata presenza di H₂S. La stima dei volumi di *oil-in-place* è stata quindi valutata statisticamente...si stima che la struttura di Elsa possa contenere circa 95 milioni di barili di petrolio recuperabile...».

In 3.2 si cambia versione in questo modo:«...la perforazione del pozzo Elsa 1 ha permesso di individuare la presenza di idrocarburi, ma non di definire con certezza le caratteristiche fisiche dell'olio e la produttività del giacimento...»; si precisa comunque, per chi non lo avesse ancora capito:« Nonostante sia stato rinvenuto olio, il giacimento Elsa non fu successivamente sviluppato a causa dei bassi prezzi del greggio all'epoca...». Da queste parole si può dedurre pacificamente quanto segue: -* il petrolio estraibile sarebbe già stato accettabilmente stimato con Elsa 1 in quantità e composizione, ma non in caratteristiche fisiche; -* Elsa2, accertando le caratteristiche *fisiche* del giacimento, suggerirebbe la tecnica di perforazione ed estrazione più "produttiva".

In 5.1 tuttavia, mentre si confermano queste deduzioni, si aumentano le perplessità, già implicite nelle esposizioni precedenti, in questo modo:«Al termine della perforazione del pozzo *esplorativo* ,... , si procederà all'esecuzione di test (prove di produzione) volti ad accertare la produttività dei livelli mineralizzati. Le prove di produzione permetteranno, in particolare, l'analisi *qualitativa e quantitativa* della produzione del pozzo Elsa 2»; dal che può dedursi -* che Elsa 2, dichiarato "esplorativo", in verità non lo è (l'analisi qualitativa e quantitativa c'è già); -* che quello che si vuole sottoporre a conferma o verifica non è affatto, come detto subito, l'insieme delle caratteristiche dei livelli mineralizzati (ossia l'unico scopo ammissibile della ricerca), ma, come detto dopo, i requisiti del particolare pozzo Elsa 2 ai fini dello "sviluppo" produttivo (ossia uno scopo appartenente solo ad una Concessione di Coltivazione); -* che del particolare pozzo Elsa 2 si vuol mettere alla prova la convenienza non in rapporto alle caratteristiche *fisiche* del giacimento (che già sono acquisite nello stesso progetto del pozzo: vedi per es. fig. 5.3) ma in rapporto solo ai non più "bassi prezzi del greggio".

Il disegno fig 5.5 a pag 29 conferma *ad abundantiam* che Elsa 2 non è un pozzo “esplorativo” (del quale, allo stato della ricerca, non ci sarebbe alcun bisogno), ma un vero e proprio – illegittimo – pozzo “a sviluppo” adatto a prove di produzione (per il quale non c’è posto legittimo in un Permesso di Ricerca).

Tutto ciò risulta ancor più vero quando si guardi allo svuotamento della valutazione dell’opzione “zero” in 5.2.1: con essa si dice infatti che si perderebbero -* l’incremento delle scorte di idrocarburi note a livello nazionale [le scorte di Elsa sono già note da Elsa 1 e non hanno bisogno di ulteriori pozzi]; -* incremento della produzione di idrocarburi a livello nazionale [se tale aumento non fu valutato un beneficio con Elsa 1, quando la si pagava a “bassi prezzi”, perché dovrebbe esserlo ora che i costi per la collettività sono enormemente maggiori?], -* flusso di entrate fiscali e connesse al meccanismo delle *royalties* [un Permesso di Ricerca non genera né entrate fiscali né royalties; le quantità estraibili (95 milioni di barili), ripartite per gli anni di durata di una eventuale Concessione di Coltivazione, mantengono la produzione ben dentro i limiti di esenzione dalle royalties ex d.lgs. n. 625/1996]. In più, in modo del tutto non corretto, nella considerazione dell’opzione “zero” non compaiono i negativi valori ambientali come invece esige il d.lgs. n 152/2006.

L’alternativa di *working over* di Elsa 1 non viene considerata neanche per essere esclusa, senza alcuna spiegazione giustificativa; il perché si scelga per Elsa 2 una perforazione che, vicinissima a Elsa 1, devia poi allontanandosene per più di un km a fondo foro, invece di un pozzo più distante, tutto verticale, è detto in 5.2.2 in modo alquanto sorprendente, ma, nonostante la spesa di parole, ininfluenza ai fini dell’opzione zero.

La quinta osservazione che segue riguarda alcune incompatibilità “ambientali”, in senso lato.

La documentazione in esame non riferisce di alcuna «istruttoria» che, secondo l’art 3 comma 5 d.lgs. n. 128/2010, abbia valutato «il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività presenti, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell’aria della zona interessata». Petroceltic non ha neanche valutato l’accumulo di emissioni delle *sue* proprie attività in zona (i 4 permessi vigenti).

I dati d’ingresso nel modello di diffusione non sono tracciabili e sono del tutto inverosimili. Se per i venti si usano i dati registrati nel porto di Ortona, per esempio, la ricaduta di inquinanti sulla costa prossima aumenta almeno di un ordine di grandezza, uscendo fuori dei limiti *arbitrari* indicati nella SNT.

A proposito di tali limiti, infatti, la loro definizione è compito dell’autorizzazione, la quale, in virtù del d.lgs. n 155/2010, deve procedere sulla base dell’accertamento della qualità dell’aria. Le più recenti misure, disponibili presso la Regione Abruzzo, classificano il tratto specifico di costa “zona di mantenimento”: pertanto la fissazione dei limiti, qualunque essi siano, deve garantire un bilancio delle emissioni a “somma zero”, ossia, per ogni nuova emissione, deve abbatte una equivalente. È facile osservare che le previsioni progettuali in esame sono del tutto fuori da questo quadro normativo.

Nei confronti della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, il progetto espone almeno due lacune, di cui la seconda incolmabile. La prima viene dall'aver ignorato il d.lgs. n. 13/2009 che, all'art 6-quater, contempla gli specifici rifiuti contenenti idrocarburi. La seconda invece consegue dall'aver dovuto ignorare l'individuazione di impianti portuali rispondenti al d.lgs. n 182/2003: perché "dovuto ignorare"? Perché un tale impianto non è - e non sarà prevedibilmente mai - il porto di Ortona, indicato sommessamente qua e là, e nessun altro porto abruzzese, a meno di farsi autorizzare un apposito investimento privato, fuori dai piani regolatori, di adattamento ai requisiti di legge.

I problemi della dispersione dei "detriti" (fanghi compresi) - e della loro tossicità - sul fondale vengono qui cortocircuitati prevedendo il loro imballaggio in cassoni metallici e il loro trasferimento a terra: dove, come e quando non si sa. Tali problemi, come è evidente, non hanno trovato alcuna soluzione in progetto ma solo il loro "trasferimento a terra" sulle spalle del pubblico. Ciò, anche alla luce della considerazione sui porti, è a termini di legge semplicemente inaccettabile. Tutti i circuiti esistenti dei fanghi, inoltre, sono chiusi al fine di evitare versamenti illegittimi: la misure dell'Arta dimostrano invece che i versamenti avvengono ugualmente; delle osservazioni dirette hanno permesso di verificare che alcuni di essi non sono solo accidentali ma provocabili volontariamente dal personale addetto, in occasione di cottimizzazioni delle lavorazioni in assenza di vigilanza, incompatibili con i tempi di decantazione e separazione. Contro i versamenti di sostanze tossiche, dunque, il progetto non offre alcuna valida garanzia e non calcola nemmeno quali quantità delle totali rimangono in opera, quali sono riciclabili o reiniettabili e quali divengono rifiuti da smaltire a terra da parte delle "ditte specializzate".

In rappresentanza del Movimento 5 Stelle, Ortona
Adriano Nasuti

Ortona, 27 Settembre 2014